



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Liceo Classico Statale “G. B. Brocchi” di Bassano del Grappa (VI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2018

Istituzione della figura dello psicologo scolastico permanente

ONOREVOLI SENATORI! - Il presente disegno di legge intende promuovere l'istituzione della figura dello psicologo scolastico permanente negli istituti scolastici di ogni ordine e grado. La proposta da noi ideata si prefigge di porre rimedio alla carenza di supporto psicologico nella maggioranza delle scuole italiane. Finora le istituzioni scolastiche si sono rivolte allo Psicologo solo per interventi connessi alla diagnostica oppure per la lotta alla dispersione scolastica e alla marginalità sociale. Di conseguenza, tale servizio, è attivo per periodi di tempo discontinui (centri di informazione e consulenza "CIC", regolati dalla legge n. 162 del 1990).

Le ricerche sull'argomento dimostrano che le difficoltà inerenti l'attività dello Psicologo a scuola siano connesse all'assenza di un modello teorico e normativo che la regolamenti, per cui tale professionalità è considerata esclusivamente nella sua attività di consulente e spesso volte l'incarico è assegnato a docenti senza una formazione specifica in merito. Simili situazioni influiscono negativamente sullo studente che spesso è intimorito dal fatto di doversi confrontare con professori che esercitano nella propria classe o nel proprio Istituto.

Di conseguenza riteniamo che sia necessario individuare una figura professionale, vista la crescente necessità di supporto psicologico in primis di bambini, ragazzi ed insegnanti, e malgrado da più parti se ne riconosca il bisogno, l'Italia rimane, a tutt'oggi, il solo Paese Europeo a non avere nelle scuole uno psicologo professionista.

Il Disegno di legge "Istituzione della figura professionale di Psicologo scolastico" presentato presso il Senato della Repubblica - XVII

Legislatura ad iniziativa dell'Onorevole Senatrice Laura Fasiolo, da sempre impegnata in modo accorato e pregevole nelle tematiche sociali, rappresenta al momento l'unica concreta volontà di porre in atto azioni tangibili volte a realizzare un inserimento stabile dello Psicologo a scuola.

Il DDL S. 2338 risulta essere particolarmente interessante in quanto non solo descrive con accuratezza le funzioni operative dello psicologo nell'istituzione scolastica esplicitandone in modo preciso i propri compiti, ma anche perché si presenta come contestuale e quindi innovativo nelle sue modalità di inserimento degli Psicologi stessi; esso infatti presuppone il passaggio da una visione focalizzata "sull'individuo" ad una legata alla Psicologia di comunità, con un'estensione degli interventi all'intera rete sociale, appare così fondamentale l'opera di supporto e sostegno non solo rivolta ai minori ma anche agli adulti. Il nuovo professionista seguirà anche gli studenti in fase di uscita dalla secondaria superiore di II grado promuovendo attività di orientamento verso il mondo professionale e universitario. Perché ciò sia possibile si prevede l'inserimento di più psicologi competenti che decreteranno il passaggio da una visione focalizzata "sull'individuo" ad una legata alla psicologia di comunità, estendendo il loro intervento all'interno della rete sociale così da supportare non solo i minori ma anche agli adulti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione figura psicologo)

1. In ogni plesso scolastico deve essere istituita la figura dello psicologo scolastico permanente al fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti nel loro iter scolastico.

Art. 2.

(Attività)

1. Lo psicologo scolastico sostiene lo studente sia nelle difficoltà scolastiche che personali e lo aiuta ad orientarsi nelle scelte professionali.

2. Lo psicologo scolastico partecipa ai consigli di classe e agli altri organi collegiali.

3. Lo psicologo scolastico può accedere a tutte le informazioni in possesso della scuola relative allo studente.

4. Lo psicologo scolastico può convocare i genitori, effettuare visite ed organizzare colloqui con la famiglia e con ogni altra persona che ritenga significativa per lo sviluppo dello studente, per il tramite della dirigenza scolastica.

Art. 3.

(Funzioni)

1. Lo psicologo scolastico svolge le seguenti funzioni:

a) informazione agli studenti su temi riguardanti lo sviluppo dell'età evolutiva;

b) sostegno alla costruzione della personalità degli studenti e allo sviluppo delle competenze di vita;

c) supporto al benessere dello studente e degli operatori della scuola, come ambienti di apprendimento responsabilizzanti e motivanti;

d) prevenzione dai fattori di rischio e dalle situazioni di disagio quali: il cyberbullismo e i bisogni educativi speciali (BES);

e) supporta l'attività dei docenti e della comunità scolastica nella gestione di situazioni di disagio;

f) fornisce consulenza ai docenti e al personale scolastico;

g) offre consulenza psicologica rivolta alle famiglie;

h) interagisce con figure genitoriali, professionali che intervengano, ad altro titolo, nell'ambito della scuola per il sostegno per la disabilità e per gli handicap.

Art. 4.

(Titoli d'accesso)

1. Possono accedere alla professione di psicologo scolastico permanente gli iscritti all'Ordine dei Psicologi in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale.

Art. 5.

(Reclutamento)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana appositi bandi di concorso per il reclutamento degli psicologi scolastici.

2. L'attività dello psicologo scolastico si svolge in 36 ore settimanali.

Art. 6.

(Retribuzione)

1. La retribuzione dello psicologo scolastico è pari a quella dei docenti.